



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08-09-2008 (punto N. 13)

Delibera **N .687** *del 08-09-2008*

Proponente
AGOSTINO FRAGAI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:*Luigi Izzi

Estensore: Mauro Trotta

Oggetto:

Incentivazione alle gestioni associate di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 25 commi 1 e 2, della legge regionale n. 37 del 2008. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI	ANNA RITA BRAMERINI	RICCARDO CONTI
AGOSTINO FRAGAI	FEDERICO GELLI	ENRICO ROSSI
GIANNI SALVADORI	GIANFRANCO SIMONCINI	MASSIMO TOSCHI
GIUSEPPE BERTOLUCCI	EUGENIO BARONTI	MARCO BETTI

Assenti:

AMBROGIO BRENNA PAOLO COCCHI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Modifica

MOVIMENTI:

CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-11033	2008	Prenotazione	2		3.950.000,00
U-11167	2008	Prenotazione	1		781.657,55

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 21 giugno 2007, n. 35;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007 che prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 ter della legge regionale n. 40 del 2001, continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, e le disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale, nonché, per quanto necessario all'attuazione della legge in fase transitoria, anche ai fini della partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite dallo Stato per il sostegno delle gestioni associate, le previsioni dell'articolo 21, comma 1, lett. b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 556, con la quale è stata approvata la disciplina transitoria dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007;

Visto l'articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede, tra l'altro, che:

- nell'anno 2008, l'incentivazione delle gestioni associate, ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001, può essere effettuata con procedimento semplificato, anche sulla base delle risultanze del procedimento concluso nell'anno 2007 e delle gestioni associate che risultano in corso di svolgimento alla data del 31 ottobre 2008;
- sono prese in considerazione anche le gestioni associate indicate negli statuti delle unioni di comuni, la cui attivazione è prevista entro il 2008;
- i provvedimenti di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001 dispongono anche dell'attuazione del medesimo articolo 25;

Considerato che occorre, per l'anno 2008, dettare disposizioni semplificate per il procedimento di incentivazione delle gestioni associate, a norma del citato articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2008, in modo tale da armonizzare tempi e modalità di concessione dei contributi con il complesso processo di attuazione della legge medesima, che richiede significativi adempimenti degli enti locali e della Regione; Ritenuto che la semplificazione debba consistere, in particolare, anche in deroga alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007:

- nella considerazione delle gestioni associate che sono state incentivate nell'anno 2007 sulla base degli esiti del relativo procedimento, salvo quelle che risultano cessate ai sensi del paragrafo 54, punto 1, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007; nella conseguente previsione che dette gestioni associate sono incentivate nell'anno 2008, anche se è venuto meno il requisito del livello minimo di integrazione, sulla base dei presupposti che hanno consentito la concessione nell'anno 2007 e applicando il conseguente metodo di calcolo, fermo restando che gli enti responsabili delle suddette gestioni associate possono inviare entro il 31 ottobre 2008 documentazione integrativa o sostitutiva rispetto a quella assunta agli atti del procedimento concluso nell'anno 2007, anche per l'attribuzione del contributo a titolo diverso, ovvero ulteriore documentazione ritenuta idonea ai fini dell'attribuzione per la prima volta o, se del caso, della conferma delle premialità previste alla Parte V dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007;
- nella conferma dell'obbligo di presentazione della relazione unicamente nei casi in cui è stata effettuata la segnalazione preliminare di cui al paragrafo 58 dell'allegato medesimo;

- nella riduzione degli adempimenti a carico della struttura regionale competente e nella conseguente fissazione del termine del 31 ottobre 2008 per l'assunzione del provvedimento di concessione sulla base della documentazione agli atti;
- nella previsione che la domanda di contributo, completa della relativa documentazione, sia riservata alle gestioni associate proposte per la prima volta a contributo, e che anche detta domanda debba essere trasmessa entro il 31 ottobre 2008;
- nella esclusione dal contributo delle comunità montane soppresse ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008, per il fatto che la legge regionale ne prevede comunque l'estinzione nel termine massimo del 31 gennaio 2009, e nella conseguente considerazione delle gestioni associate che gli statuti delle costituende unioni di comuni prevedono siano attivate entro il 2008 o si svolgano in continuità con quelle delle comunità montane, tuttavia prevedendo che, per queste unioni, il contributo sia liquidato ed erogato solo a seguito della effettiva successione e subentro nei rapporti e nelle funzioni delle comunità montane estinte, diversamente dovendosi procedere alla revoca del contributo concesso;
- nella previsione che nella attribuzione delle risorse statali ai sensi del paragrafo 32 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, possono essere considerate nel 2008 tutte le gestioni associate per le quali nell'anno 2007 sono state attribuite le risorse statali medesime, quantunque, per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 37 del 2008, dette gestioni associate non abbiano più i requisiti specifici per l'incentivazione previsti dal paragrafo 24 del citato allegato A;

Considerato che, comunque, deve essere data immediata applicazione a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che dispone sulla durata almeno quinquennale delle convenzioni incentivabili, concernenti l'esercizio associato mediante comunità montana;

Considerato che nell'anno 2007 è stata disposta l'incentivazione della gestione associata "Catasto" prevista al paragrafo 17 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, e che al medesimo paragrafo 17, punto 3, lettera e), è stato stabilito che: "il contributo è revocato, e non si provvede alla sua liquidazione ed erogazione, se la convenzione con l'Agenzia del territorio non è stipulata entro la data della successiva concessione del contributo";

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso n. R.g 8138 del 2007, con la quale è stato annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 avente ad oggetto "Decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui all'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Ritenuto opportuno sospendere la revoca dei contributi concessi per la gestione associata "Catasto" e di non concedere ulteriori contributi nell'anno 2008 per detta gestione associata, a causa della sopravvenuta impossibilità da parte degli enti locali di stipulare le convenzioni con l'Agenzia del Territorio, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dal Governo;

Visto il comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 e successive modifiche, recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", che prevede che la Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, nell'ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 e relativi provvedimenti di attuazione;

Visto il comma 12 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che: "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";

Ritenuto di modificare l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, per stabilire le funzioni, i servizi e le attività concernenti la gestione associata delle procedure di affidamento di lavori pubblici e, stante la sua particolare rilevanza, i criteri di premialità per la sua attuazione, pari ad una somma aggiuntiva di 10.000,00 euro, nonché per annoverare l'ufficio avvocatura fra le gestioni associate da incentivare ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001, determinando la misura di detta incentivazione;

Ritenuto di modificare altresì l'allegato A per estendere alle comunità montane la disciplina delle premialità, prevista per le unioni, stante le previsioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 37 del 2008, e di operare ulteriori modifiche di coordinamento e per il completamento della disciplina delle premialità;

Viste le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, prot. 4722 F.L. 6/08 del 6 giugno 2008, con la quale è stato comunicato che con decreto 26 maggio 2008, n. 4722, è stato disposto il pagamento del contributo spettante alla Regione Toscana per un importo di euro 781.657,55 a titolo di riparto delle risorse finanziarie destinate alle regioni per il sostegno all'associazionismo dei comuni;

Considerato che occorre stabilire le risorse da destinare alle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato che occorre stabilire le risorse da concedere ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini a norma del comma 2-bis dell'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 23/R con il quale è stato modificato il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)", e che pertanto occorre adeguare le disposizioni contabili previste dall'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007 ;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 68, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2008 e la deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 27 dicembre 2007, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2008 ed è stato stanziato per l'anno 2008 nel capitolo 11033 "spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione delle forme associative dei comuni" l'importo di euro 4.500.000,00, e nel capitolo 11167 "incentivazione dell'associazionismo comunale mediante unioni di comuni e comunità montane" l'importo di euro 781.657,55;

Visto il parere favorevole espresso dal Presidente del CTP nella seduta del 4 settembre 2008;

Visto l'intesa conseguita il 1° settembre 2008 al Tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, a norma del protocollo l'intesa del 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Nell'anno 2008 è avviato un solo procedimento per la concessione dei contributi forfetario e annuale, da concedersi ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Sono incentivabili le gestioni associate che risultano essere state ammesse a contributo sulla base delle risultanze del procedimento concluso nell'anno 2007, ad eccezione delle seguenti:
 - a) gestioni associate di cui è ente responsabile una delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;
 - b) gestioni associate cessate ai sensi del paragrafo 54, punto 1, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007;
 - c) gestioni associate di cui è ente responsabile una comunità montana, per le quali il rapporto convenzionale ha una durata inferiore a cinque anni.
3. Le gestioni associate svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008 e già incentivate nell'anno 2007 sono incentivabili a condizione che sia stata costituita l'unione dei comuni e lo statuto preveda in maniera analitica il subentro di tutte o parte delle gestioni associate già esercitate mediante la comunità montana disciolta. Il contributo è concesso all'unione dei comuni. Per dette gestioni associate, il provvedimento di concessione del contributo non comporta la contestuale liquidazione ed erogazione, che avverrà dopo l'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008. Il contributo è revocato, e non si provvede alla sua liquidazione ed erogazione, se il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge regionale medesima.
4. Per le gestioni associate incentivabili ai sensi dei punti 2 e 3 non è richiesta la domanda di contributo, né la presentazione della relazione o lo svolgimento delle altre attività di verifica dell'effettiva operatività, in deroga a quanto previsto dai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007. La relazione è dovuta unicamente nel caso previsto dal successivo punto 5.
5. La concessione del contributo è subordinata a verifica di effettività, esclusivamente mediante invio della relazione ai sensi del punto 2, lettera a), del paragrafo 10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, per le gestioni associate per le quali risultano essere state effettuate segnalazioni preliminari di cui al paragrafo 58 dell'allegato medesimo. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2007.
6. Per le gestioni associate incentivabili ai sensi dei punti 2 e 3, la struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo sulla base della documentazione che risulta agli atti in suo possesso del procedimento concluso nell'anno 2007. Dette gestioni associate sono incentivate nell'anno 2008, anche se è venuto meno il requisito del livello minimo di integrazione, sulla base dei presupposti che hanno consentito la concessione nell'anno 2007 e applicando il conseguente metodo di calcolo. Gli enti responsabili delle suddette gestioni associate possono inviare entro il 31 ottobre 2008 documentazione integrativa o sostitutiva rispetto a quella assunta agli atti del procedimento concluso nell'anno 2007, anche per l'attribuzione del contributo a titolo diverso, ovvero ulteriore documentazione ritenuta idonea ai fini dell'attribuzione per la prima volta o, se del caso, della conferma delle premialità previste alla Parte V dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.
7. Sono altresì incentivabili le gestioni associate proposte per la prima volta a contributo, ai sensi del paragrafo 41, punto 1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, a condizione che sia trasmessa domanda di contributo entro il termine del 31 ottobre 2008. Non sono in ogni caso incentivabili le gestioni associate di cui risultino responsabili comunità montane

soppresse ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, la documentazione deve essere trasmessa entro il termine del 31 ottobre e non si applicano le disposizioni che prevedono la trasmissione differita della documentazione; le gestioni associate per le quali la documentazione risulta insufficiente non sono ammesse a contributo e la struttura regionale competente non è tenuta a preventiva comunicazione.

8. Sono considerate nell'incentivazione anche le gestioni associate attivate dalle unioni di comuni, di cui agli articoli 14 e 27 della legge regionale n. 37 del 2008, indicate negli statuti, la cui attivazione è prevista entro l'anno 2008, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano trasmessi, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008, al Presidente della Giunta regionale nei termini ivi previsti. La trasmissione dello statuto e dell'atto costitutivo sostituisce la domanda per le gestioni associate proposte per la prima volta a contributo.
9. Per le gestioni associate cui partecipa il comune di Montignoso, non si applicano i limiti di cui al paragrafo 27, punto 1, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.
10. E' sospesa, fino a nuova determinazione, la revoca dei contributi concessi per la gestione associata "Catasto", attivata dai Comuni sul presupposto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 avente ad oggetto "Decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui all'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", per le motivazioni in premessa. Detta gestione associata è esclusa dall'incentivazione nell'anno 2008.
11. L'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007 è modificato secondo quanto stabilito dall'allegato A alla presente deliberazione.
12. Per l'attuazione della presente deliberazione sono utilizzate le risorse di cui al capitolo 11033, del bilancio 2008, per un importo stimato in euro 3.950.000,00, e le risorse di cui al capitolo 11167, pari a euro 781.657,55.
13. Sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2008, capitolo 11033, è destinata alle iniziative di cui al comma 1, dell'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001 una somma pari a euro 20 mila, da impegnare entro il 31 ottobre 2008.
14. Sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2008, capitolo 11033, sono concessi euro 20.000,00 per comune, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini e che rispettino le condizioni previste dal comma 2 bis dell'articolo 11 bis della medesima legge regionale n. 40 del 2001. La struttura regionale competente verifica d'ufficio la sussistenza dei suddetti requisiti e condizioni e provvede alla concessione del contributo unitamente al provvedimento di concessione dei contributi forfetario e annuale; se alla data del decreto di concessione i comuni interessati sono più di quattro, il contributo è ridotto in misura proporzionale.
15. Le risorse non impegnate ai sensi dei punti 13 e 14, sono assegnate a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale, secondo i criteri di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.
16. Nell'anno 2008, per l'attribuzione delle risorse statali derivanti dalle intese sancite dalla Conferenza unificata 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, possono essere considerate tutte le gestioni associate per le quali nell'anno 2007 sono state attribuite le

risorse statali medesime ai sensi del paragrafo 32 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, quantunque, per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 37 del 2008, dette gestioni associate non hanno più i requisiti specifici per l'incentivazione previsti dal citato paragrafo 24.

17. La struttura regionale competente, provvede a pubblicare sulla pagina web gestioniassociate.regione.toscana.it il testo coordinato dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, secondo quanto disposto con la presente deliberazione, al fine di rendere più semplice agli enti locali la lettura della disciplina applicabile per l'incentivazione delle gestioni associate.
18. Per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, come modificato dall'allegato A alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Valerio Pelini